

SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 54/2011
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2007/659/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il contingente annuale ammesso a beneficiare di un'aliquota ridotta dell'accisa		
NUMERO ATTO	COM (2011) 577 def.		
NUMERO PROCEDURA	2011/0248 (CNS)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	22/09/2011		
DATA DI TRASMISSIONE	28/09/2011		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	24/11/2011		
ASSEGNATO IL	04/10/2011		
COMM.NE DI MERITO	6 ^a	Parere motivato entro	08/11/2011
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	27/10/2011
OGGETTO	La proposta di decisione è diretta ad adeguare all'andamento del mercato del rum nell'Unione europea il contingente annuale del rum tradizionale prodotto dai dipartimenti d'oltremare francesi e importato in Francia, su cui è applicata un'aliquota ridotta dell'accisa, ai sensi della decisione 2007/659/CE. Inoltre, la proposta prevede la proroga di un anno – fino al 31 dicembre del 2013 – del periodo di applicazione della predetta decisione.		
BASE GIURIDICA	La base giuridica è costituita dall'articolo 349 del TFUE, secondo cui il Consiglio, tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le condizioni di applicazione dei Trattati a tali regioni, ivi comprese le politiche comuni.		
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ	CONFORME: in base all'articolo 349 del TFUE, solo il Consiglio è abilitato ad adottare misure specifiche di adeguamento dell'applicazione dei Trattati – ivi comprese le politiche comuni – alle regioni ultraperiferiche, al fine di		

compensare i loro svantaggi strutturali socio-economici.

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME: La proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita ad adeguare la decisione 2007/659/CE nella misura in cui la modifica risulta necessaria. Inoltre, la proroga di un anno del periodo di applicazione della decisione 2007/659/CE è giustificata alla luce delle constatazioni effettuate in base alla relazione fornita dalle autorità francesi ai sensi dell'articolo 4 della stessa decisione.

ANNOTAZIONI:

La proposta di decisione, modificando la decisione 2007/659/CE, è diretta ad adeguare all'andamento del mercato del rum nell'Unione europea i contingenti annuali di rum "tradizionale"¹ prodotti nei dipartimenti d'oltremare francesi e importati in Francia, sottoposti ad un particolare regime di aliquote delle accise. Le autorità francesi, in base alla succitata decisione, sono autorizzate ad applicare un'accisa di aliquota inferiore all'aliquota integrale sull'alcole stabilita dalla direttiva 92/84/CEE, sul territorio continentale della Francia, per il rum tradizionale prodotto dai suddetti dipartimenti. La proposta intende altresì prorogare il periodo di applicazione della decisione medesima.

I dipartimenti d'oltremare a cui si fa riferimento sono Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Riunione. Per queste regioni, che rientrano tra quelle definite "ultraperiferiche" ai sensi dell'articolo 349 del TFUE, il Consiglio stabilisce le modalità e le condizioni di applicazione dei Trattati attraverso l'emanazione di determinate misure sulla base del criterio della compensazione delle difficoltà strutturali, derivanti dalla distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo.

La proposta di decisione prevede di aumentare il contingente annuale di rum tradizionale, su cui è applicata un'aliquota ridotta dell'accisa conformemente alla decisione 2007/659/CE, da 108.000 ettolitri di alcole puro (HAP) a 120.000 HAP. Tale modifica si giustifica in base all'incremento annuo dei quantitativi di rum tradizionale immessi sul mercato, pari al 3,2 per cento, verificatosi a partire dall'adozione della decisione 2007/659/CE. Il carattere costante di una simile tendenza determinerebbe il superamento del contingente annuale di rum previsto dalla decisione 2007/659/CE. L'incremento del contingente disposto dalla proposta di decisione permetterebbe quindi di coprire un aumento annuale dei quantitativi di rum immessi sul mercato pari al 4,3 per cento, cioè leggermente superiore all'incremento del 3,2 per cento osservato nel periodo 2007-2010.

Alla luce delle predette constatazioni, la proposta di decisione in esame dispone altresì una proroga di un anno del periodo di applicazione della decisione 2007/659/CE. L'obiettivo di tale modifica è quello di far coincidere il termine di tale periodo con quello di applicazione della decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato con riguardo allo stesso argomento (aiuto di Stato N 530/2006²).

¹ Il "rum tradizionale" cui si applica l'accisa di aliquota ridotta è definito nell'allegato II, punto 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 110/2008, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.

² Aiuto di Stato N 530/2006 "Taux d'accise réduit sur le rhum « traditionnel » produit dans les départements d'outre-mer".